



In questo numero:



## Approfondimenti Tecnici

Arriva il nuovo regime dei minimi per ingegneri, architetti e geometri e nuove attività? Ecco le caratteristiche nello Speciale di BibLus-net



## Sicurezza

Come scegliere le scale portatili in cantiere?



## Opere Edili

Benefici prima casa e immobili di lusso: tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni fiscali



## Rinnovabili

L'impianto fotovoltaico del vicino ti abbaglia? Allora l'inclinazione dei pannelli deve essere modificata



## Prestazione Energetica

Come ridurre gli sprechi e risparmiare sulle bollette? Dall'Enea utili consigli e regole da rispettare per gli impianti di riscaldamento



## Opere Edili

Prevenzione incendi e depositi GPL, chiarimenti dal Ministero dell'Interno



## Varie e brevi

Cassa integrazione in deroga, gli studi professionali sono esclusi



## Sicurezza

Cosa si deve e cosa non si deve fare per proteggersi dai malanni dell'inverno? Ecco la guida del Ministero della Salute



## Sicurezza

Come lavorare in sicurezza sulle linee elettriche? Ecco il vademecum SUVA con le 7 regole vitali



## Varie e brevi

Dicembre 2014, arrivano le scadenze per IMU, TASI e TARI



## Arriva il nuovo regime dei minimi per ingegneri, architetti e geometri e nuove attività? Ecco le caratteristiche nello Speciale di BibLus-net

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 già approvato dalla Camera (e ora in discussione al Senato) interviene profondamente nei confronti dei liberi professionisti introducendo un nuovo regime forfetario agevolato al posto dell'attuale regime dei minimi.

Ecco in sintesi le caratteristiche:

- il limite di fatturato passa dagli attuali 30.000 euro a 15.000 euro all'anno
- l'imposta sostitutiva passa dal 5% al 15%
- l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva non si calcola più come differenza tra ricavi e costi ma su soglie predeterminate a seconda dell'attività, attraverso coefficienti riduttivi

Per i liberi professionisti tale coefficiente da applicare ai ricavi totali per determinare l'imponibile è pari al 78%; pertanto per un professionista che fattura 15.000,00 euro di compensi, il reddito imponibile sarà pari a 11.700,00 euro, con un'imposta forfetaria di 1.755,00 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti.

La Legge di Stabilità è attualmente all'esame del Parlamento e quindi potrebbe ancora subire modifiche.

In ogni caso, qualora venisse confermata la proposta del Governo, il nuovo regime entrerà in vigore il primo gennaio 2015 e sarà certamente penalizzante rispetto all'attuale regime agevolato (imposta al 5% e soglia a 30.000 euro).

### **Le critiche dei professionisti e della Commissione bilancio Senato**

I nuovi minimi hanno suscitato scontento nel mondo delle professioni, ottenendo il parere negativo di CNAPPC e CNI, secondo cui la misura danneggia notevolmente i professionisti.

La nuova riforma dei minimi non convince neanche il Servizio bilancio del Senato, che ha esaminato il testo della Legge di Stabilità per il 2015.

Secondo il Servizio Bilancio del Senato, la relazione tecnica del disegno di legge non indica il numero di contribuenti potenzialmente interessati né quello attuale di soggetti che hanno optato per i vigenti regimi agevolati. Inoltre, non ci sono informazioni sulle aliquote Irpef pagate dai potenziali beneficiari, che invece dovrebbero essere confrontate con l'aliquota al 15% dell'imposta sostitutiva per capire l'impatto della misura.

In allegato proponiamo uno Speciale di sintesi sulle caratteristiche del nuovo regime forfetario.

[Clicca qui per scaricare lo speciale di BibLus-net sul nuovo regime dei minimi](#)



### **Come scegliere le scale portatili in cantiere?**

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro che trovano ampio impiego nei cantieri mobili e temporanei, in quanto possono essere utilizzate come mezzo di accesso o come posto di lavoro per:

- lavorazioni in cui c'è necessità di operare in altezza
- lavori in quota, nei casi in cui non si può ricorrere ad altre attrezzature di lavoro più sicure (sia perché c'è un basso livello di rischio e la durata di impiego è breve, sia per le caratteristiche del luogo)

In questo articolo proponiamo la guida Inail "Scale portatili" facente parte della collana Quaderni tecnici, che ha l'obiettivo di formare ed informare tutti coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei, al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e prevenzione contro i rischi professionali.

La guida contiene dettagliate indicazioni sui comportamenti che gli addetti devono tenere prima, durante e dopo l'uso delle scale portatili, sottolineando che per l'utilizzo delle stesse è indispensabile attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Gli argomenti trattati possono essere così riassunti:

- documenti di riferimento
- definizione e destinazione d'uso
- tipologia di scale portatili secondo la UNI EN 131-1
- marcatura secondo il D.Lgs. 81/2008 e la UNI EN 131
- istruzioni per l'utente sia per le scale di appoggio che per le scale doppie
- indicazioni essenziali per la scelta, il posizionamento, l'uso, la rimozione e la manutenzione delle scale in appoggio e doppie
- FAQ

[Clicca qui per scaricare la guida Inail sulle scale portatili](#)





## **Benefici prima casa e immobili di lusso: tutto quello che c'è da sapere sulle agevolazioni fiscali**

Il D.M. 2 agosto 1969 definisce le caratteristiche per individuare le abitazioni di lusso che sono escluse dall'agevolazione prima casa.

Partendo da questo presupposto normativo, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla nozione di abitazione di lusso rilevante ai fini della cosiddetta agevolazione prima casa in materia di imposta di registro e di imposte ipocatastali.

Il caso in esame riguarda l'avviso di liquidazione ricevuto da un contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte ordinarie (di registro, ipotecaria e catastale), a seguito della revoca del beneficio prima casa.

Secondo l'Agenzia, infatti, l'immobile in questione doveva essere considerato di lusso e pertanto escluso dall'agevolazione.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 23507 del 4 novembre 2014, ribadisce che (come previsto dal D.M. 2 agosto 1969) nel calcolo della superficie utile dell'immobile vanno esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine, elementi che non concorrono a superare i 240 mq (ovvero 200 mq, se la casa è unifamiliare) che fanno dell'immobile un'abitazione di lusso.

Pertanto, l'abitazione in oggetto non va considerata di lusso e può godere dei benefici prima casa.

Ricordiamo, brevemente, che i requisiti per usufruire dell'agevolazione prima casa sono i seguenti:

1. l'immobile non deve presentare caratteristiche di lusso (D.M. 2 agosto 1969)
2. l'immobile deve essere ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente; se al momento del rogito la parte acquirente non risiede nel Comune ove è ubicato il bene, deve impegnarsi a stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto
3. l'acquirente deve dichiarare nell'atto di compravendita di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiedono le agevolazioni prima casa
4. l'acquirente deve dichiarare nell'atto di non essere titolare, neppure pro quota (e neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa

Relativamente al primo requisito (immobile non di lusso), si precisa che i criteri per individuare un'abitazione "di lusso" variano a seconda che l'atto sia soggetto a imposta di registro o a Iva.

Dal primo gennaio 2014, infatti, un immobile è considerato non di lusso se:

- per gli atti soggetti a imposta di registro, ossia se si acquista da un privato oppure da impresa dopo 5 anni dall'ultimazione della costruzione, l'immobile non rientra nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- per gli atti soggetti a Iva, cioè quando si acquista un immobile di nuova costruzione da un'impresa, l'immobile soddisfa i requisiti previsti dal D.M. 2 agosto 1969

### **Requisiti case di lusso - D.M. 2 agosto 1969**

Di seguito si riporta una sintesi dei requisiti previsti dal D.M. del 1969 che considera case di lusso:

1. le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a "ville", "parco privato" o a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso"
2. le abitazioni realizzate su aree destinate a case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 m<sup>2</sup>
3. le abitazioni facenti parte di fabbricati con cubatura superiore a 2000 m<sup>3</sup> realizzate su lotti con la cubatura edificata inferiore a 25 m<sup>3</sup> vuoto per pieno, per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie asservita ai fabbricati
4. le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m<sup>2</sup> o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m<sup>2</sup>
5. le abitazioni composte da uno o più vani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a 200 m<sup>2</sup> (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta
6. le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 m<sup>2</sup> (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)
7. le abitazioni che ricadono su aree il cui costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo

il costo della sola costruzione

8. le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra le seguenti:

- a. superficie dell'appartamento: superiore a 160 m<sup>2</sup>, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine
- b. terrazze a livello coperte e scoperte e balconi: quando la loro superficie utile complessiva supera 65 m<sup>2</sup> a servizio di una singola unità immobiliare urbana
- c. ascensori, quando vi sia più di un ascensore per ogni scala...
- d. scala di servizio, quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi
- e. montacarichi o ascensore di servizio, quando sono a servizio di meno di 4 piani
- f. scala principale
  - con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm 170 di media
  - con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato
- g. altezza libera netta del piano superiore a m 3,30, salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori;
- h. porte d'ingresso agli appartamenti da scala interna:
  - in legno pregiato o massello e lastronato
  - di legno intagliato, scolpito o intarsiato
  - con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse
- i. infissi interni, come alle lett. a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale
- j. pavimenti: eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile totale dell'appartamento:
  - in materiale pregiato
  - con materiali lavorati in modo pregiato
- k. pareti, quando per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano:
  - eseguite con materiali e lavori pregiati
  - rivestite di stoffe od altri materiali pregiati
- l. soffitti, se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti
- m. piscina, coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari
- n. campo da tennis: quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari

[Clicca qui per scaricare l'Ordinanza 4 novembre 2014, n. 23507](#)



### **L'impianto fotovoltaico del vicino ti abbaglia? Allora l'inclinazione dei pannelli deve essere modificata**

Se un impianto fotovoltaico arreca disagi ai proprietari delle abitazioni circostanti, come ad esempio una riflessione di luce non tollerabile, diventa necessario modificare l'inclinazione dell'impianto, anche se la produttività dello stesso si abatterà notevolmente.

Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con l'Ordinanza 4291/2014, una delle prime decisioni sulla nocività delle immissioni luminose da impianto fotovoltaico in Italia.

Nel caso in esame, i giudici respingono il reclamo presentato da una società installatrice di un impianto fotovoltaico alla quale veniva ordinato di modificare l'inclinazione dei pannelli (Ordinanza dell'8 aprile 2014 del giudice monocratico dell'ex sezione distaccata di Todi), in modo da evitare il fenomeno di riflessione della luce solare talmente insopportabile da costringere i vicini a mantenere sempre le persiane chiuse.

Il Tribunale di Perugia conferma in quanto l'esposizione prolungata da una fonte luminosa di intensità notevole può comportare nel tempo un danno all'apparato visivo di un soggetto con danni talvolta non reversibili.



Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?

[CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...](#)



Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - [www.acca.it/biblus-net](http://www.acca.it/biblus-net)". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

#### [LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)

Nel dettaglio le indicazioni fornite riguardano:

- l'installazione dei serbatoi
- le deroghe al D.P.R. 151/2011
- la definizione di area privata aperta al pubblico

[Clicca qui per scaricare la Circolare 21 novembre 2014, n. 13818](#)



### **Cassa integrazione in deroga, gli studi professionali sono esclusi**

Gli studi professionali sono esclusi dalla possibilità di richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga.

Lo ha confermato il Ministero del Lavoro in una Nota contenente le risposte ai quesiti presentati dalle Regioni in merito all'ambito di applicazione del D.I. 83473/2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

Il Ministero ribadisce che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'art. 2082 del Codice Civile.

Rientrano nell'ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).

Sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali.

Nel dettaglio, la Nota tratta i seguenti punti:

- ambito di applicazione del D.I. 83473/14
- accordi Quadro
- tempi e modalità per la presentazione delle domande
- limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga
- lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga
- modalità di presentazione dell'istanza di mobilità in deroga e limiti massimi di durata del trattamento
- data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale e disposizioni finali e transitorie

[Clicca qui per scaricare la Nota del Ministero del Lavoro 5425/20124](#)

[Clicca qui per scaricare il D.I. 83473/2014](#)



### **Cosa si deve e cosa non si deve fare per proteggersi dai malanni dell'inverno? Ecco la guida del Ministero della Salute**

È arrivata, o sta per arrivare, l'ondata di freddo su tutto il territorio italiano.

Il freddo intenso può provocare danni alla salute dei più deboli, anziani, malati cronici, bambini e non solo.

Per prevenire i rischi legati al clima invernale estremamente rigido, riproponiamo in questo articolo la guida ed il decalogo del Ministero della Salute "Guida contro il freddo".

Il decalogo contiene semplici regole da seguire per affrontare nel migliore dei modi il periodo più freddo dell'anno e proteggersi dai malanni dell'inverno.

- *Ma quali sono le patologie da freddo e cosa occorre fare per prevenirle?*
- *Quali sono i rischi in caso di freddo intenso?*
- *Come comportarsi in caso di emergenza?*

Nella guida sono presenti informazioni anche sui rischi e sulle patologie dovute al freddo, con le raccomandazioni generali per prevenire le insidie sia in casa che fuori casa, le precauzioni da usare per le persone più a rischio.

[Clicca qui per scaricare la guida contro il freddo](#)



**Come lavorare in sicurezza sulle linee elettriche? Ecco il vademecum SUVA con le 7 regole vitali**



Parliamo ancora di sicurezza sui luoghi di lavoro, proponendo un nuovo vademecum del SUVA sui rischi presenti nelle attività lavorative relative alle linee elettriche.

La pubblicazione contiene le 7 regole vitali per chi lavora a contatto con le linee elettriche ordinarie, ossia:

1. iniziare a lavorare solo dopo aver avuto una conoscenza chiara e precisa del lavoro da svolgere
2. non lavorare mai da soli sulle linee elettriche
3. verificare la stabilità dei piloni di legno prima di salire
4. proteggersi opportunamente dalle cadute
5. lavorare solo se è presente la messa a terra
6. utilizzare attrezzature potenzialmente pericolose solo se si possiede l'opportuna formazione in merito
7. predisporre tutto quanto è necessario per soccorrere immediatamente le vittime di un infortunio

Per ciascuna delle 7 regole di sicurezza vengono fornite al lavoratore e al datore di lavoro utili indicazioni da seguire e pratici consigli; viene inoltre fornita un'apposita scheda di registro delle istruzioni con cui si attestano i controlli effettuati.

[Clicca qui per scaricare il vademecum SUVA per i lavori sulle linee elettriche](#)



### **Dicembre 2014, arrivano le scadenze per IMU, TASI e TARI**

Ancora pochi giorni per il pagamento delle tanto discusse tasse sulle abitazioni, ossia IMU, TASI e TARI. Il 16 dicembre prossimo è infatti il giorno di scadenza per il versamento dei tre tributi dovuti sulla casa.

#### **TASI**

Entro il 16 dicembre i contribuenti residenti in Comuni che hanno deliberato l'aliquota dovranno versare il saldo del tributo sui servizi indivisibili, o dovranno versare per intero (con aliquota automatica all'1 per mille) i residenti nei Comuni che non sono riusciti a deliberare le aliquote nei mesi scorsi.

#### **IMU**

Sempre il 16 dicembre è il termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale per il 2014, IMU, pari al saldo dell'imposta dovuta.

Al riguardo ricordiamo che per l'anno 2014 l'IMU è dovuta su tutte le seconde abitazioni; sulla prima casa è dovuta solo nel caso in cui rientra tra le "case di lusso" (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

#### **TARI**

Per il pagamento della tassa sui rifiuti, TARI, sono consentite almeno due rate a scadenza semestrale, in base a quanto stabilito dalle amministrazioni comunali.

Pertanto i contribuenti hanno avuto facoltà di versare la TARI in un'unica soluzione (entro il 16 giugno) o dividere il tributo in due rate, di cui l'ultima rata potrebbe collocarsi nel mese di dicembre.

È opportuno, al riguardo, consultare le delibere del proprio Comune di residenza.

#### **Esonero pagamento**

Ricordiamo che sono esonerati dal pagamento dei tributi sulla casa alcuni Comuni colpiti dalle recenti alluvioni, come ad esempio il Comune di Genova che ha deciso di sospendere fino al 31 dicembre i pagamenti relativi ad IMU, TASI, TARI.

[Clicca qui per scoprire i dettagli su Imus-PRO](#)



Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...](#)



Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?

[CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...](#)



Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - [www.acca.it/biblus-net](http://www.acca.it/biblus-net)". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

#### [LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: [cancellazioni@acca.it](mailto:cancellazioni@acca.it)